



## COMUNE DI COLLEPASSO

*Provincia di Lecce*

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

### ORDINANZA

**N: 74 DEL 21-12-2021**

**Oggetto: PROVVEDIMENTO URGENTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARI ED UTILIZZO DI PETARDI E PRODOTTI SIMILARI. DIVIETO DI UTILIZZO SU AREE PUBBLICHE NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE DAL 24.12.2021 AL 6.1.2022.**

### IL SINDACO

#### **Premesso:**

- che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie con l'accensione e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili;
- che, in generale, ciò provoca rumori molesti e fastidiosi nell'ambito urbano, nelle vie e piazze ove stazionano persone;
- che l'utilizzo in luoghi pubblici di detti materiali può essere causa di lesioni personali sia per chi li maneggia e sia per chi ne venga fortuitamente colpito, turbando tale comportamento il normale andamento della vita di relazione, -che l'utilizzo di detti materiali è spesso causa di danni per il patrimonio pubblico e privato;
- che anche a carico degli animali domestici e selvatici vengono a determinarsi conseguenze dannose in quanto il fragore degli articoli pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare loro spavento, li porta a perdere il senso dell'orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli stessi o determinandone, quando gli ordigni esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte;
- che, nel territorio di Collepasso i luoghi di svago, piazze e parchi sono spesso occupati da un numero elevato persone anziane con disabilità e bambini;
- che, pertanto, è necessario gestire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità del territorio, salvaguardano la convivenza e la coesione sociale;
- che, l'utilizzo di "fuochi d'artificio et simila" nel periodo natalizio nei luoghi pubblici, piazze e parchi, è sempre stato oggetto di frequenti lamentele da parte di molti cittadini, per il forte stress, lo spavento e tutti i disagi che ne derivano poiché il loro utilizzo compromette quello che viene vissuto come un momento di assoluto relax;

-che nel territorio di Collepasso, negli ultimi anni, si è consolidato il divieto dello scoppio di fuochi artificiali di ogni categoria su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;  
-che l'Amministrazione Comunale intende proseguire nell'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità di tutti i cittadini e soprattutto dei bambini, degli anziani e degli animali;  
-che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via preliminare, al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia consapevole delle conseguenze dannose che tale comportamento può avere per la propria e altrui sicurezza;

**Rilevata**, pertanto, la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, disciplinando l'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi sul territorio comunale in luoghi aperti al pubblico, vie, piazze ed in generale in aree pubbliche;

**Vista** la Legge 689/81;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

**Vista** la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

**Visto** l'art. 54, comma 4, del T.U.E.L., così come emendato dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 115/2011, dove il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, in via preliminare

### **RACCOMANDA**

- a) di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita;
- b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- c) a coloro che assumono la responsabilità genitoriale di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti dal loro utilizzo improprio o maldestro.

### **ORDINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, fatti salvi i casi ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, dal 24/12/2021 e fino a tutto il 06 gennaio 2022, il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi et similia:

- in tutti i luoghi aperti al pubblico, vie e piazze, parchi e aree pubbliche in generale;
- in luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;

### **INFORMA**

-Che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle suddette prescrizioni, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50 convertito in Legge 20 maggio 2003 n. 116, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L. 689/81.

-Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

#### **DISPONE**

- la trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza:
  - al Prefetto di Lecce;
  - al Questore della provincia di Lecce;
  - al Comando di Polizia Locale del Comune di Collepasso;
  - al Commissariato di Galatina;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Collepasso;
  - al Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Collepasso;
  - al Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Collepasso;

Di portare a conoscenza la popolazione, ai sensi dell'art 8, c.3 della L. 241/90, mediante pubblicazione:

- all'Albo Pretorio Comunale;
- sul sito web istituzionale del Comune di Collepasso.

Dalla Residenza Municipale, li 21-12-2021

F.to

**IL SINDACO**  
F.to Laura Avv. MANTA

